



Farmacie municipalizzate

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

Pensplan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FONDO NAZIONALE LAVORATORI SETTORE IGIENE AMBIENTALE E AFFINI: PREVIAMBIENTE

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/06/2000	31/12/2006	1%	paga base, conting., anzianità	1%	paga base, conting., anzianità	2%; 6,91% ¹	retribuzione utile calcolo del TFR
01/01/2007	12/12/2007	1%	paga base, conting., anzianità	1%	paga base, conting., anzianità	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile calcolo del TFR
13/12/2007	30/06/2022	1%	retribuzione utile calcolo del TFR	1%	retribuzione utile calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile calcolo del TFR
01/07/2022	ad oggi	1,5%	retribuzione utile calcolo del TFR	1%	retribuzione utile calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENTO ALTO ADIGE: LABORFONDS

dal	al	quota datore di lavoro	calcolata su	quota lavoratore	calcolata su	quota TFR	calcolata su
16/06/2000	31/12/2006	1%	paga base, conting., anzianità	1%	paga base, conting., anzianità	2%; 6,91% ¹	retribuzione utile calcolo del TFR
01/01/2007	12/12/2007	1%	paga base, conting., anzianità	1%	paga base, conting., anzianità	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile calcolo del TFR
13/12/2007	30/06/2022	1%	retribuzione utile calcolo del TFR	1%	retribuzione utile calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile calcolo del TFR
01/07/2022	ad oggi	1,5%	retribuzione utile calcolo del TFR	1%	retribuzione utile calcolo del TFR	2%; 6,91% ¹⁻²	retribuzione utile calcolo del TFR

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

PREVIAMBIENTE

"Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico pari o maggiore al 2% della retribuzione complessiva annua, assunta a base per la determinazione del TFR".

LABORFONDS

Nel 1° anno di vita del Fondo (da maggio 2000 – data attivazione del Fondo - fino al 31.12.2000¹) è stata data disposizione che i lavoratori, in considerazione dei limiti massimi di deducibilità fiscale stabiliti dalla normativa allora vigente, potessero chiedere di aumentare la percentuale a proprio carico fino ad eguagliare la quota del TFR destinato al Fondo, entro i limiti massimi del 2% della retribuzione annua utile per il calcolo del TFR e non superiore in valore assoluto a 1.291,14 Euro (€ 2.500.000).

dal	al	quota lavoratore	calcola su	fonte
19/04/2000 ¹	31/12/2000	2%	retribuzione utile al calcolo del TFR	LABORFONDS
01/01/2007	ad oggi	*	base imponibile prevista dalle fonti istitutive	D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Destinatari

PREVIAMBIENTE

Al fine di individuare le tipologie di lavoratori rientranti nell'ambito dei destinatari del Fondo fare riferimento a quanto previsto dallo Statuto e alla Nota informativa.

LABORFONDS

A decorrere dalla data di autorizzazione all'esercizio dell'attività di ciascun Fondo possono aderire i lavoratori, esclusi i dirigenti, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che abbiano superato il periodo di prova, o con contratto di formazione lavoro, o con contratto a tempo determinato, con durata complessiva di almeno sei mesi maturati nello stesso anno solare con la medesima azienda.

Altre informazioni

SPIEGAZIONE BASE IMPONIBILE

PREVIAMBIENTE: La contribuzione è calcolata ,per 12 mensilità, sulla base retributiva di computo costituita dalla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento: retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1999; indennità di contingenza; quota corrispondente ad uno scatto di anzianità per ogni livello di riferimento.

VICENDE CONTRIBUTIVE

· Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicitate (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

· Lo Statuto di PREVIAMBIENTE prevede che nel caso di sospensioni del rapporto di lavoro per qualsiasi causale (cassa integrazione, aspettative, permessi ed altre assenze), permane la contribuzione a carico dell'impresa e del lavoratore socio è commisurata al trattamento economico previsto dal CCNL e/o dalle vigenti disposizioni di legge.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE GESTITE O PARTECIPATE DAGLI ENTI LOCALI, ESERCENTI FARMACIE, PARAFARMACIE, MAGAZZINI FARMACEUTICI ALL'INGROSSO, LABORATORI FARMACEUTICI

Indice:

07/07/2022 CCNL

22/07/2013 CCNL Ipotesi di accordo

13/12/2007 CCNL Ipotesi di accordo

16/06/2000 CCNL Testo definitivo; Accordo attuativo della previdenza integrativa

16/06/2000 CCNL Ipotesi di accordo

PREVIAMBIENTE Accordo istitutivo

07/07/2022

Verbale di stipula

Roma, 7 luglio 2022 tra la Federazione A.S.SO.FARM, la Federazione Italiana Lavoratori Commercio, Alberghi, Mense e Servizi (Filcams-Cgil), la Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali Affini e del Turismo - FISASCAT/CISL affiliata alla FIST CISL, l'Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi (UILTuCS) si stipula il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro

Articolo 54 - Previdenza Complementare

Le Parti hanno individuato quale Fondo di Previdenza Complementare per i dipendenti cui si applica il presente CCNL il Fondo PREVIAMBIENTE. Conseguentemente, le aziende provvedono all'iscrizione a Previambiente dei rispettivi dipendenti, -, secondo le regolamentazioni in esso previste. Le Parti si impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti.

Con riferimento alla contribuzione, si conviene quanto segue:

1. A decorrere dal 01.01.2008 la contribuzione al Fondo (contributo dipendente, contributo azienda, quota TFR) è calcolata in percentuale, sulla retribuzione utile ai fini TFR.

Tale contribuzione, a decorrere dal 01.07.2022 è dovuta nelle seguenti misure:

- a carico dell'azienda 1,5%;

- a carico del lavoratore 1,0%, salvo quanto previsto dal D.Lgs. n. 252/2005 e s.m.i.

- per gli assunti di primo impiego, antecedente al 28 aprile 1993, una quota pari al 2% della retribuzione utile per il computo del TFR;

- per gli assunti di primo impiego, successivamente al 28 aprile 1993, una quota pari al 100% della retribuzione utile per il computo del TFR.

Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavorativi privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.

La quota di iscrizione, a carico dell'azienda e del lavoratore, è stabilita dal Fondo Previambiente.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente.

L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico,

2. Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, nonché al D.Lgs. n. 252/2005 e successive modifiche e integrazioni.

3. Il presente Accordo sarà notificato da A.S.SO.FARM. al Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art. 3, dello Statuto Previambiente.

22/07/2013

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 22/7/2013, tra la Federazione ASSOFARM e la FILCAMS-CGIL, la FISASCAT-CISL e la UILTUCS-UIL, si è stipulata l'ipotesi di accordo per il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese gestite o partecipate dagli enti locali, esercenti farmacie, parafarmacie, magazzini farmaceutici all'ingrosso, laboratori farmaceutici.

Art. 7 Apprendistato

[...]

13. Ai lavoratori assunti con contratto di apprendistato sarà garantita la possibilità di iscrizione alla previdenza integrativa (fondo Fonte) alle medesime condizioni dei lavoratori qualificati.

Art. 54 Previdenza Complementare

Le Parti si impegnano ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare PREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri, secondo le regolamentazioni economico-normative in esso previste.

L'adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo stesso.

Le Parti si impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti.

Le Parti sottoscrivono altresì un "Accordo attuativo della previdenza integrativa" allegato (Appendice 3) al presente contratto collettivo nazionale.

Accordo attuativo della Previdenza Integrativa

Visto il presente contratto collettivo nazionale per la parte in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza complementare, le Parti convengono sulla adesione al fondo Previambiente.

Verificato che:

- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto costitutivo del 18/6/1998, studio notarile Atlante -Cerasi rep. n. 8194);
- tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto, unitamente alla relativa scheda informativa, è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D.Lgs. n. 124/1993 con delibera del 4/11/1998;
- il predetto Statuto, all'art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini;
- che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dei servizi pubblici farmaceutici;
- che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione, siano regolati da apposito accordo.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

A decorrere dall'1/1/2008 la contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale, sulla retribuzione utile ai fini TFR (contributo dipendente, contributo azienda, quota TFR).

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure:

- a carico dell'azienda 1%;
- a carico del lavoratore 1%.

La quota di iscrizione, a carico dell'azienda e del lavoratore, nella misura prevista dall'art. 5 dello statuto di Previambiente.

In sede di rinnovo del CCNL le Parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente.

L'impresa comunicherà al lavoratore, tramite apposita indicazione sulla busta paga, l'entità delle trattenute effettuate a suo carico e, altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28/4/1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dall'ultimo comma del presente articolo. Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28/4/1993, di una posizione assicurativa.

Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR. La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall'1/1/2003 ovvero dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.

Art. 2

Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello

Statuto Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale .

Art. 3

Il presente Accordo sarà notificato da ASSOFARM. al Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art.3, dello Statuto Previambiente sarà invitata ad adottare tutti i provvedimenti del caso , al fine di rendere operativa la iscrिवibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a ASSOFARM. e le forme di partecipazione previste dallo Statuto .

Art. 4

Le Parti si impegnano a dare adeguata informazione sull'accordo a tutti i soggetti interessati .

13/12/2007

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 13/12/2007, tra ASSOFARM e FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL, UILTUCS-UIL si è stipulata la presente ipotesi di accordo per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti da Aziende Farmaceutiche Speciali.

Il presente contratto decorre dall'1/1/2007 e avrà durata fino al 31/12/2008, per i contenuti economici e fino al 31/12/2010 per i contenuti normativi.

Art. 66 Previdenza complementare

Accordo attuativo della previdenza integrativa (ex art. 66)

Visto il CCNL ASSOFARM per la parte in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza complementare , le Parti convengono sulla adesione al fondo Previambiente .

Verificato che:

- dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto costitutivo del 18/6/1998, studio notarile Atlante - Cerasi rep. n. 8194);
- tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto , unitamente alla relativa scheda informativa , è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D.Lgs. 124/93 con delibera del 4/11/1998;
- il predetto Statuto, all'art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini ;
- che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dei servizi pubblici farmaceutici;
- che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione , siano regolati da apposito accordo .

Si conviene quanto segue:

Art. 1

La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale , sulla retribuzione utile ai fini TFR (contributo dipendente, contributo azienda, quota TFR).

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure :

- a carico dell'azienda 1%;
- a carico del lavoratore 1%.

La quota di iscrizione, a carico dell'azienda e del lavoratore, nella misura prevista dall'art. 5 dello statuto di Previambiente.

In sede di rinnovo del CCNL le Parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente .

L'impresa comunicherà al lavoratore , tramite apposita indicazione sulla busta paga , l'entità delle trattenute effettuate a suo carico .

E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge .

Per i lavoratori di primo impiego , successivo al 28/4/1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR a partire dalla decorrenza indicata dall'ultimo comma del presente articolo .

Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente , si intendono i lavorativi privi, al 28/4/1993, di una posizione assicurativa .

Il Fondo comunicherà al lavoratore , almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore , quelle a carico dell'impresa e le quote TFR .

La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall'1/1/2003 ovvero dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa , se successiva alla predetta data .

Art. 2

Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale .

Art. 3

Il presente Accordo sarà notificato da ASSOFARM al Fondo Previambiente ai sensi del c . 4, art. 3, dello Statuto. Previambiente sarà invitata ad adottare tutti i provvedimenti del caso , al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a ASSOFARM e le forme di partecipazione previste dallo Statuto .

Art. 4

Le Parti si impegnano a dare adeguata informazione sull 'accordo a tutti i soggetti interessati .
Le OO.SS. provvederanno a sottoporre la presente ipotesi di accordo alla approvazione delle assemblee dei lavoratori e provvederanno a sciogliere la riserva entro il 31/1/2008.

16/06/2000

ARTICOLO 66 - Previdenza complementare

Le parti si impegnano ad aderire al Fondo di Previdenza Complementare PREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri.L'adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo stesso .Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti .
Le parti sottoscrivono altresì un "Accordo attuativo della previdenza integrativa" allegato (Appendice 3) al presente C.C.N.L.

ACCORDO ATTUATIVO DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA (EX ART. 66)

Visto il C.C.N.L. A.S.SO.FARM per la parte in cui prevede la istituzione di un sistema di previdenza complementare, le parti convergono sulla adesione al fondo Previambiente .

Verificato che:

dal predetto Accordo è derivata la concreta costituzione di un Fondo Nazionale di previdenza complementare denominato Previambiente (atto costitutivo del 18.6.1998, studio notarile Atlante - Cerasi rep. N. 8194); tale fondo è regolato da apposito Statuto e che tale Statuto , unitamente alla relativa scheda informativa , è stato approvato dalla Commissione di vigilanza ex art. 4, c. 6, D. Lgs. 124/93 con delibera del 4.11.1998; il predetto Statuto, all'art. 3, prevede che oltre ai lavoratori ed alle imprese del settore ambientale possono essere altresì associati lavoratori ed imprese di settori convenzionalmente denominati affini ;
che il comma 3 dello stesso articolo individua espressamente quale "settore affine" quello dei servizi pubblici farmaceutici;
che il comma 4 dello stesso art. 3 prevede che le quote di contribuzione rispettivamente a carico delle imprese e dei lavoratori, nonché le specifiche modalità di adesione , siano regolati da apposito accordo .
Si conviene quanto segue:

Art. 1

La contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale , per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento :

retribuzione base in vigore al 1° gennaio 1999;

indennità di contingenza;

un aumento periodico di anzianità .

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure :

a carico dell'azienda 1%;

a carico del lavoratore 1%.

La quota di iscrizione, a carico della azienda e del lavoratore , nella misura prevista dall'art. 5 dello statuto di Previambiente.

In sede di rinnovo del C.C.N.L. le parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le percentuali sopra indicate.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente .

L'impresa comunicherà al lavoratore , tramite apposita indicazione sulla busta paga , l'entità delle trattenute effettuate a suo carico .

E', altresì, dovuta al Fondo una quota mensile dell'accantonamento del TFR pari al 2% della retribuzione utile a tale scopo, a valere ed in detrazione dell'accantonamento di legge.

Per i lavoratori di primo impiego , successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del

TFR a partire dalla decorrenza indicata dall'ultimo comma del presente articolo.

Per "lavoratori di primo impiego" agli effetti del comma precedente, si intendono i lavoratori privi, al 28 aprile 1993, di una posizione assicurativa.

Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.

La contribuzione al Fondo di cui al presente articolo avrà decorrenza dall'1.1.2003 ovvero dalla autorizzazione all'esercizio dell'attività del Fondo da parte della Commissione di vigilanza di cui alla premessa, se successiva alla predetta data.

Art. 2

Per tutto quanto non regolato diversamente dal presente Accordo si fa rinvio alle disposizioni contenute nello Statuto Previambiente, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 3

Il presente Accordo sarà notificato da A.S.SO.FARM., al Fondo Previambiente ai sensi del c. 4, art. 3, dello Statuto.

Previambiente sarà invitata ad adottare tutti i provvedimenti del caso, al fine di rendere operativa la iscrivibilità dei lavoratori e degli enti aderenti a A.S.SO.FARM. e le forme di partecipazione previste dallo Statuto.

Art. 4

Le parti si impegnano a dare adeguata informazione sull'accordo a tutti i soggetti interessati.

16/06/2000

Previdenza complementare

Le parti si impegnano ad aderire al Fondo di previdenza complementare PREVIAMBIENTE assumendo i rispettivi oneri.

L'adesione dei dipendenti avverrà con le modalità previste dal Fondo stesso.

Le parti si impegnano a dare adeguata informazione ai dipendenti.

Qualora dovessero sorgere difficoltà per l'adesione a detto Fondo, le parti si incontreranno per decidere l'adesione ad altro Fondo.

Per quanto riguarda lo 0,15 che viene versato all'ENPAF, le parti si incontreranno per discutere l'eventuale altro utilizzo.

PREVIAMBIENTE ACCORDO ISTITUTIVO

ACCORDO PER L'ISTITUZIONE DEL "FONDO NAZIONALE PENSIONE A FAVORE DEI LAVORATORI DEL SETTORE DELL'IGIENE AMBIENTALE E DEI SETTORI AFFINI".

In data 12 gennaio 1998 FEDERAMBIENTE, FISE (ex AUSITRA)⁽¹⁾ e FP CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, FIADEL CISAL, in qualità di parti, rappresentanti rispettivamente le imprese e i lavoratori, configurate come parti istitutive del Fondo.

(1) Con l'Assemblea straordinaria del 20 novembre 1997, l'AUSITRA ha assunto la nuova denominazione di FISE, Federazione Imprese di Servizi.

- visto il Decreto Legislativo n. 124/93;
 - vista la Legge 8.08.95 n. 335;
 - in attuazione dei CCNL del 2.08.95 e del 31.10.95;
 - in conformità a quanto previsto dall'Accordo 24 luglio 1997
- concordano

di istituire il "Fondo Nazionale pensione a favore dei lavoratori del settore dell'igiene ambientale e dei settori affini" a contribuzione definita e a capitalizzazione individuale, con lo scopo esclusivo di fornire ai lavoratori associati, senza fine di lucro, prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico e prestazioni contro i rischi di infortunio, malattie e premorienza secondo quanto previsto dall'art. 6 comma 3 del D.lgs. n. 124/93.

A tal fine le parti assumono come linea guida i principi di trasparenza e democraticità nella gestione e nell'organizzazione del Fondo.

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori dipendenti ai quali si applicano i CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali stipulanti il presente accordo , nonché i lavoratori a cui si applicano i CCNL stipulati tra le federazioni datoriali aderenti a CISPEL e FISE e le OO .SS. dei lavoratori delle rispettive categorie aderenti a CGIL, CISL, UIL e CISAL, previa intesa con le parti istitutive del fondo .

2. Sono soci del Fondo:

- a) i lavoratori, di cui al punto 1, che abbiano aderito al Fondo;
- b) le imprese che abbiano alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo ;
- c) previo accordo sindacale , i lavoratori che in seguito a trasferimento di azienda abbiano perso i requisiti di cui sopra e sempre che nell'azienda di destinazione non operi analogo Fondo di previdenza complementare ;
- d) i lavoratori che percepiscono prestazioni pensionistiche dal Fondo .

3. Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei rappresentanti;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Collegio dei revisori contabili.

La rappresentanza di imprese e lavoratori negli organi del Fondo è basata sul criterio di pariteticità .

4. L'Assemblea dei rappresentanti è costituita da un massimo di 50 componenti eletti con le modalità stabilite nel regolamento elettorale .

Le prime elezioni verranno indette al raggiungimento di un numero di adesioni pari a 10.000 e, comunque, entro 6 mesi dall'atto costitutivo del Fondo .

5. Il Consiglio di Amministrazione è costituito da un minimo di 8 ad massimo di 16 componenti eletti dall'Assemblea dei rappresentanti con le modalità stabilite nel regolamento elettorale .

I compiti del Consiglio e i quorum delle deliberazioni saranno indicati nello Statuto .

6. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono eletti , secondo i principi espressi dal Decreto 124 e con le modalità che verranno convenute , dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti rappresentanti le imprese ed i lavoratori iscritti .

7. Il Collegio dei revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea dei rappresentanti secondo le modalità stabilite nel regolamento elettorale .

Il Collegio nomina al proprio interno il Presidente nell'ambito della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo .

8. Il Fondo affida integralmente le proprie risorse in gestione , mediante convenzione , a soggetti gestori di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 124/93. Le parti esprimono l'esigenza che gli investimenti del Fondo siano opportunamente bilanciati in modo da perseguire un'adeguata redditività delle quote in linea con il rendimento del T .F.R.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie di gestori .

Il Fondo potrà gestire le risorse in modo da avere un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori associati (monocomparto) oppure tassi di rendimento differenziati per profili di rischio -rendimento (pluricomparto) in relazione alle diverse esigenze e scelte degli iscritti .

Per i primi 4 esercizi dall'avvio del Fondo verrà attuata una gestione monocomparto . Successivamente il Consiglio di Amministrazione , sentito anche il parere della Consulta delle Organizzazioni Fondatrici , di cui al successivo punto 15, potrà sviluppare una gestione pluricomparto .

9. In attuazione dell'accordo 24 luglio 1997, la contribuzione al Fondo è calcolata in percentuale , per 12 mensilità, sulla somma delle seguenti voci contrattuali riferite a ciascun livello di inquadramento :

- retribuzione base mensile in vigore al 1° gennaio 1997;
- indennità di contingenza;
- un aumento periodico di anzianità .

Tale contribuzione è dovuta nelle seguenti misure :

- a carico della azienda 1%;
- a carico del lavoratore 1%.

In sede di rinnovo del CCNL, le parti potranno modificare sia le voci contrattuali che le misure percentuali sopra indicate .

È, altresì, dovuta al Fondo una quota dell'accantonamento del TFR pari al 2 % della retribuzione utile a tale scopo. Per i lavoratori di primo impiego, successivo al 28 aprile 1993, è dovuta al Fondo l'integrale destinazione del TFR.

Il lavoratore può optare per un contributo a proprio carico maggiore di quello stabilito contrattualmente .

Lo statuto determinerà i termini e le modalità di versamento dei contributi al Fondo , ferma restando la libertà di adesione .

L'impresa comunicherà al lavoratore , tramite apposita indicazione sulla busta paga , l'entità delle trattenute effettuate a suo carico .

Il Fondo comunicherà al lavoratore, almeno una volta l'anno, i versamenti effettuati a suo favore dall'impresa, distinguendo le quote a carico del lavoratore, quelle a carico dell'impresa e le quote TFR.
Lo statuto provvederà a definire le penalità dovute in caso di ritardato o mancato versamento dei contributi.

10. Il lavoratore aderisce al fondo per libera scelta individuale. All'atto dell'assunzione il lavoratore deve avere a disposizione una scheda informativa, predisposta secondo il D.M. 211/97, riguardante:

- il regime delle prestazioni a contribuzione definita;
- l'ammontare delle contribuzioni e del prelievo dal TFR previsti;
- la tipologia delle prestazioni e delle condizioni di accesso alle stesse;
- i criteri generali di impiego delle risorse.

Il recesso da parte del lavoratore potrà essere effettuato tramite comunicazione scritta secondo i tempi e le modalità previste dallo statuto.

L'adesione al fondo del lavoratore comporta contestualmente l'adesione dell'impresa.

11. Il diritto alle prestazioni, da parte dei lavoratori associati al Fondo, spetta sotto forma di rendita al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) possesso dei requisiti di legge per la pensione di vecchiaia, in presenza di almeno dieci anni di associazione al Fondo;

b) possesso dei requisiti di legge per la pensione di anzianità, in presenza di almeno quindici anni di associazione al Fondo e di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella prevista per la pensione di vecchiaia. La condizione di cui alla lettera b) del presente punto trova applicazione anche nei confronti dei lavoratori soci la cui posizione viene acquisita per trasferimento da altro fondo pensione complementare, computando anche il numero delle annualità di contribuzione versate al fondo di provenienza.

A richiesta dell'interessato la rendita potrà essere convertita e liquidata in capitale secondo valore attuale, per una quota non superiore ai limiti stabiliti dall'art. 7 del D.lgs. n. 124/93.

A richiesta dell'interessato ovvero, in caso di morte dello stesso, degli aventi diritto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, la posizione maturata presso il Fondo potrà essere riscattata esclusivamente nei casi di cessazione del rapporto di lavoro nei quali non sussistano le condizioni per la liquidazione della rendita vitalizia. Il riscatto della posizione individuale comporta la riscossione dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al mese precedente il riscatto stesso; la liquidazione dell'importo così definito dovrà avvenire entro il sesto mese successivo alla richiesta di riscatto.

In luogo del riscatto è facoltà del lavoratore chiedere il trasferimento della posizione ad un Fondo da lui indicato. Qualora, alla data di cessazione del rapporto di lavoro, non sussistano i previsti requisiti temporali e non vengano esercitate le opzioni di cui sopra, il lavoratore, ferma restando la cessazione dell'obbligo contributivo, può richiedere la liquidazione della prestazione sotto forma di rendita appena trascorso un periodo di tempo pari al numero di anni ancora mancanti al raggiungimento dei requisiti temporali previsti. La rendita sarà commisurata alla posizione maturata al momento della cessazione contributiva e ai rendimenti realizzati fino al mese precedente l'erogazione della rendita stessa.

12. Il lavoratore associato al Fondo, con almeno otto anni di contribuzione effettiva, può richiedere una anticipazione per spese sanitarie, per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche, ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i propri figli, documentato con atto notarile, nei limiti dell'ammontare della sua posizione pensionistica derivante dalle quote di TFR versate al Fondo.

Il Consiglio di Amministrazione determinerà annualmente, con propria delibera, l'ammontare complessivo massimo delle anticipazioni erogabili in rapporto alle risorse provenienti dal TFR e in relazione all'esigenza di preservare l'equilibrio e la stabilità del Fondo.

Della delibera sarà data comunicazione all'Assemblea dei rappresentanti in occasione della prima riunione successiva all'adozione della delibera stessa.

Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

Il Fondo non può concedere o assumere prestiti.

13. Il lavoratore associato al Fondo può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale maturata presso il Fondo:

- a) ad altro fondo pensione complementare, cui il lavoratore acceda in relazione alla nuova attività;
- b) ad uno dei fondi di cui all'art. 9 del D.lgs. n. 124/93;
- c) ad altro fondo pensione complementare cui il lavoratore abbia accesso in relazione ad un cambiamento d'azienda, di settore o di categoria giuridica.

Il trasferimento della posizione di cui alla lettera b) non potrà aver luogo durante i primi cinque anni di vita del fondo e, successivamente a tale limite, non prima che siano trascorsi cinque anni di permanenza nel fondo.

Lo statuto determinerà i tempi e i modi del trasferimento.

14. La contribuzione al Fondo cessa per:

- a) cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa;
- b) rinuncia per trasferimento ad altro fondo pensione complementare nei casi di cui al precedente punto 13.

15. La Consulta delle Organizzazioni fondatrici è costituita su base paritetica da 16 rappresentanti, ulteriormente allargabile.

Fermi restando il principio di pariteticità e la maggioranza delle Organizzazioni fondatrici , possono far parte della Consulta un rappresentante per ciascuna delle altre Organizzazioni datoriali e dei lavoratori stipulanti CCNL applicati a lavoratori ed imprese associate al Fondo .

La Consulta svolgerà compiti consultivi e dovrà essere periodicamente informata , secondo le modalità previste dallo Statuto, di ogni elemento utile concernente l'andamento gestionale del Fondo .

Alla Consulta è attribuito , in particolare, la funzione di segnalare agli organi del Fondo le modifiche statutarie proposte dalle parti stipulanti il presente accordo .

16. All'atto dell'iscrizione del singolo lavoratore al Fondo si procederà , secondo le modalità che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione del fondo stesso , al versamento di un importo pari a L. 10.000 a carico dell'impresa, per ciascun lavoratore aderente e a L. 10.000 a carico del lavoratore .

Annualmente il Consiglio di Amministrazione sottopone alla approvazione dell 'Assemblea dei rappresentanti gli importi da destinare al finanziamento delle attività del fondo .

La determinazione dei suddetti importi sarà calcolata in percentuale nell 'ambito delle quote stabilite ai fini della contribuzione di cui al precedente punto 9.

17. Le parti si impegnano a predisporre lo Statuto e il Regolamento elettorale entro il 28.02.1998.

All'atto di avvio della procedura di costituzione del fondo le parti designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione provvisorio e del Collegio dei revisori contabili provvisorio che resteranno in carica fino a quando l'Assemblea dei rappresentanti non abbia proceduto alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e del nuovo Collegio dei revisori contabili .

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio è composto da 16 componenti, di cui 8 in rappresentanza delle imprese e 8 in rappresentanza dei lavoratori .

Il Collegio dei revisori contabili provvisorio è composto da 4 componenti, di cui 2 in rappresentanza delle imprese e 2 in rappresentanza dei lavoratori .

Il Consiglio di Amministrazione provvisorio dovrà attuare tutti gli adempimenti necessari ad espletare le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio da parte del fondo , nonché ad indire le elezioni per l'insediamento dell'Assemblea dei rappresentanti .

Durante la fase transitoria il Consiglio di Amministrazione provvisorio gestirà l'attività promozionale del Fondo potendo allo scopo utilizzare le quote per la copertura delle spese di costituzione e di avvio del Fondo , previste nella misura di L. 5.000 per ciascun lavoratore avente diritto all'adesione al fondo dovuta da ciascuna impresa e che saranno versate entro il mese , successivo alla nomina , del Consiglio di Amministrazione provvisorio .

Quest'ultimo potrà elevare la suddetta quota di L. 5.000 fino ad un massimo di L. 10.000, qualora ciò si riveli necessario nell'ipotesi eventuale che la costituzione e l'avvio del Fondo richiedano maggiori spese rispetto a quelle preventivate .

IL Consiglio di Amministrazione provvisorio , dopo aver acquisito le opportune informazioni da parte degli organi di vigilanza competenti, definirà le modalità di adesione al fondo che saranno considerate adesioni condizionate al rilascio dell'autorizzazione da parte delle autorità competenti .
